

**CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**

della Provincia di Perugia

---

**DELIBERAZIONE N. 01**

**DEL 27 NOVEMBRE 2013**

**Oggetto: Approvazione dello "Elenco dei soggetti designati a far parte del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Perugia" ai sensi dell'art.8 comma 3 DPR n. 137/2012 e del Regolamento Conaf approvato dal Ministero della Giustizia in data 15 gennaio 2013.**

VILLARINI STEFANO	Presidente	Presente
TREQUATTRINI PIERLUIGI	Vice Presidente	Presente
LEMMI GIUSEPPINA	Segretario	Presente
MARTELLA FRANCESCO	Tesoriere	Presente
AGNUSDEI GABRIELLA	Consigliere	Assente
FARINELLI LEOPOLDO	Consigliere	Presente
MARCONI VALENTINA	Consigliere	Presente
MOCCI LUCA	Consigliere	Presente
NASINI LUIGI	Consigliere	Presente
PIERRI ANTONIO	Consigliere	Assente
VALIGI ANDREA	Consigliere	Presente

---

06121 Perugia, Borgo XX Giugno n. 74 Tel. e Fax. [+39] 075.35282

www.agronomiforestaliumbria.it e-mail: agronomi.pg@virgilio.it



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

### Premesso che

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 *"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"* sono stati istituiti i "Consigli di Disciplina Territoriali".

All'art. 8 <sup>(1)</sup>, comma 1 è espressamente indicato che presso ciascun Consiglio dell'Ordine Provinciale, dovranno essere istituiti i Consigli di Disciplina Territoriali a cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all'albo.

La costituzione di detti Consigli è demandata a ciascun Ordine Territoriale applicando le procedure di cui all'art. 8 e dei criteri adottati dal Regolamento dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante del Ministero vigilante come previsto dal comma 3° dell'art. 8.

In data 15 gennaio 2013 il Ministero della Giustizia pubblicava sul proprio Bollettino Ufficiale (anno CXXXIV - numero 1 - Roma 15-gennaio 2013) <sup>(2)</sup> il *"Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, in attuazione dell'articolo 8 comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137"*.


Per tanto il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali (CONAF) trasmetteva a ciascun Consiglio provinciale la Circolare n. 45/2013 avente per oggetto *"Primi adempimenti relativi all'attivazione della procedura per la costituzione dei Consigli di Disciplina Territoriali a cui competerà la funzione disciplinare ai sensi dell'art. 8 del DPR n.137/2012"* <sup>(3)</sup>.

Con detta circolare vengono riassunte le attività a cui ciascun ordine provinciale dovrà adempiere per la regolare attività di costituzione.

<sup>1</sup> art.lo 8 DPR n.137/2012, vedi allegato

<sup>2</sup> Regolamento per la designazione Consigli di Disciplina - Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 gennaio 2013 - vedi allegato.

<sup>3</sup> Circolare Conaf n.45-2013 - vedi allegato



**CONSIDERATO CHE**

il Consiglio territoriale della Provincia di Perugia, per il quadriennio 2013 - 2017, si è insediato in data 28 settembre 2013 e di ciò è stata fatta specifica comunicazione al CONAF e pubblicazione sul sito internet dell'Ordine;

il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Perugia è composto da n. 11 consiglieri;

il Consiglio di disciplina dovrà essere composto da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti consigli territoriali dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e quindi da un numero di 11 membri;

entro i 60 giorni dall'insediamento il Consiglio dell'Ordine è tenuto a predisporre un elenco di soggetti in numero doppio a quelli da designare e quindi pari a n. 22 e che tale elenco dovrà essere inviato al Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede l'Ordine provinciale;

**VISTO CHE**

in data 10-10-2013 con Ns. prot. n. 853/2013 l'Ordine ha inviato a tutti gli Iscritti all'Albo professionale specifica richiesta di Disponibilità per la selezione delle candidature di cui all'oggetto;

in data 23-10-2013 l'Ordine ha rinnovato a tutti iscritti specifica richiesta di disponibilità per la selezione delle candidature di cui all'oggetto;

alla data odierna sono pervenute all'ufficio di segreteria dell'ordine le n. 22 candidature previste dalla normativa;

**PER QUANTO SOPRA ESPOSTO**

il Consiglio dei Dottori Agronomi e Forestali di Perugia approva l'elenco dei soggetti designati come previsto dall'art. 4 del DPR n. 137/2012 e delibera come segue:

1. Alberti Dott. Agr. Giovanni
2. Bellezza Dott. Agr. Nicola
3. Campana Dott. Agr. Carlo Primo
4. Cristofani Dott. Agr. Adolfo
5. Della Botte Dott. Agr. Elena
6. Epifani Dott. Agr. Massimo





7. Fiocchetti Agr. Iunior Tobia
8. Frattegiani Dott. For. Mauro
9. Giangrande Dott. Agr. Roberto
10. Gigliotti Dott. Agr. Giovanni
11. Moroni Dott. Agr. Marco
12. Neri Dott. Agr. Gabriella
13. Pinna Dott. Agr. Valentina
14. Puccetti Dott. Agr. Elisabetta
15. Ranaldi Dott. Agr. Fabrizio
16. Rosati Dott. Agr. Nazareno
17. Santioni Dott. Agr. Silvia
18. Sgromo Dott. Agr. Carlo
19. Santarelli Dott. Agr. Carlo
20. Secci Dott. Agr. Zaccaria Carlo
21. Trabalza Dott. Agr. Riccardo
22. Trentini Dott. Agr. Sergio



**DISPONE INOLTRE**

- di pubblicare detta deliberazione sul sito internet del Consiglio dell'Ordine di Perugia e del Consiglio Nazionale, come previsto dal comma 5 art. 4 DPR n.137/2012;
- di trasmettere contestualmente all'approvazione detta deliberazione al Presidente del Tribunale del circondario affinché provveda alla nomina dei membri del Consiglio di Disciplina Territoriale come previsto dal comma 6 dell'art. 4 DPR n.137/2012.

**Perugia, 27 novembre 2013**


**Il Segretario**

**Lemmi Dott. Agr. Giuseppina**



**Il Presidente**

**Villarini Dott. Agr. Stefano**



*Allegati n. 3*

**D.P.R. n.137/2012**

**..... omissis.....**

Art. 8

Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con piu' di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' anagrafica.

3. Ferma l'incompatibilita' tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede e' composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale e' chiamato a designare. I criteri in base ai quali e' effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianita' anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro

vigilante.

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo.

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante puo' procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facolta' di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

---

**Allegato n.2**

BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA n. 1 del 15  
gennaio 2013

---

**Allegato n.3**

Circolare CONAF n.45 - 2013 Consigli di Disciplina

---